

STATUTO CAMERA ARBITRALE

ORDINE AVVOCATI DI TRANI

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 – Costituzione

1.1. E' costituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani (di seguito anche COA), ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, e del DM Giustizia 14 febbraio 2017 n.34, la Camera Arbitrale e di Conciliazione che prenderà la denominazione di **“Camera Arbitrale Trani”** (di seguito anche **“CAT - Camera Arbitrale Trani”**).

1.2. La sede legale della Camera Arbitrale e di Conciliazione è presso l'Ordine degli Avvocati di Trani, in Piazza Duomo n.10 a Trani.

Art. 2 – Natura giuridica, patrimoniale e autonomia organizzativa

2.1. La CAT non ha personalità giuridica, né un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del COA, di cui costituisce articolazione interna, ma è dotata di autonomia organizzativa ed economica ed amministra in modo indipendente i procedimenti di arbitrato e di conciliazione o di risoluzione alternativa delle controversie in conformità alle disposizioni di legge e del DM Giustizia n.34 del 2017.

2.2. Con apposito Regolamento verranno stabilite le modalità di funzionamento, di finanziamento e di contabilità della CAT.

2.3. Il COA non può in alcun caso assumere diritti ed obblighi nei confronti delle parti comunque coinvolte negli affari trattati dagli arbitri e dai conciliatori.

Art. 3 – Scopo

3.1. La CAT ha lo scopo di favorire lo sviluppo della cultura dell'arbitrato, della conciliazione e della risoluzione alternativa delle controversie sia tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati che tra gli operatori economici ed i cittadini residenti nel Circondario del Tribunale di Trani, con l'obiettivo di contribuire così a ridurre il carico della giurisdizione ordinaria.

3.2. La CAT tratta la propria attività mediante lo svolgimento di procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, in tutte le materie compromettibili, e di attività di conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie.

Art. 4 – Personale dipendente

4.1. La CAT svolge le proprie funzioni presso il Consiglio dell'Ordine di Trani, ovvero presso i locali a tale fine predisposti presso gli Sportelli di Prossimità attivati con le amministrazioni comunali rientranti nel Circondario del Tribunale di Trani, e si avvale del personale del COA o della Fondazione dell'Ordine Forense di Trani.

TITOLO II

Ordinamento Interno

Art. 5– Organi della Camera Arbitrale Forense di Trani

5.1. Organi della CAT sono il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art.6 – Il Consiglio Direttivo

6.1. la CAT è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque componenti nominati con delibera del Consiglio dell'Ordine ed individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo può essere ridotto sino ad un minimo di tre o aumentato sino a un massimo di sette con delibera del COA.

6.2. Ferma la necessità che almeno i due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo:

- a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo istituito presso il consiglio dell'ordine;
- b) i docenti universitari in materie giuridiche.

6.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina del nuovo consiglio direttivo.

6.4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il Consiglio dell'Ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

6.5. I componenti del Consiglio Direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 4, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

6.6. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

6.7. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

Art. 7 – Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio Direttivo

7.1. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto Presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

7.2. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della CAT e decide gli argomenti all'ordine del giorno.

7.3. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno tre giorni, a mezzo posta elettronica certificata contenente l'indicazione dei punti in discussione nella riunione del consiglio.

Art. 8 – Funzioni e compiti del consiglio direttivo

8.1. Il consiglio direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'albo degli avvocati.

8.2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal segretario in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del COA a cura del segretario.

8.3. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

8.4. Il Consiglio Direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori. Iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta anche con indicazione delle aree di competenza professionale individuate nella tabella A allegata al presente Statuto.

8.5. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le aree professionali di riferimento, documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo III. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

8.6. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il Consiglio Direttivo procede alla sua cancellazione solo dopo avergli concesso un termine non inferiore a trenta giorni per il deposito di note difensive. Il Consiglio Direttivo procede direttamente alla cancellazione quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

8.7. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il Consiglio Direttivo procede ai sensi del comma 4.

8.8. Il Consiglio Direttivo approva il Codice Etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

8.9. Il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche

o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.

TITOLO III

L'elenco degli arbitri

Art.9 – Criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione

9.1. Gli arbitri sono nominati dal Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite dal Regolamento.

9.2. Il regolamento può prevedere l'istituzione di un elenco di arbitri, anche suddiviso per aree di competenze, ed i criteri per l'iscrizione di coloro che ne facciano richiesta, nonché le modalità di aggiornamento e revisione dell'elenco stesso. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, coloro che ne facciano richiesta devono dimostrare la conoscenza delle regole del procedimento arbitrale ed il possesso dei requisiti di onorabilità.

9.3. Il Regolamento deve prevedere, quale condizione preliminare per l'accettazione dell'incarico, che l'arbitro sottoscriva il Codice Etico della camera, dichiari l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi del successivo art. 13, nonché di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art.14.

9.4. Il Regolamento deve prevedere il numero di Arbitri da designare per ciascuna procedura. Qualora la convenzione arbitrale contempra la nomina diretta degli Arbitri ad opera delle parti, il Regolamento deve prevedere che, in caso di mancata nomina degli Arbitri o di uno di essi, vi provvederà il Consiglio Direttivo.

9.5. Il Regolamento può prevedere che nella nomina dell'Arbitro o degli Arbitri si faccia riferimento ad una specifica area professionale. In tal caso, ove siano stati statuiti gli elenchi di cui al comma 2, la designazione potrà avvenire in base ad un criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi.

9.6. Il Regolamento disciplina le modalità di sostituzione degli arbitri, nonché la revoca e la decadenza dall'incarico, che potranno essere pronunciate solo previa audizione degli interessati.

ART.10 - Presupposti per l'iscrizione nell'elenco

10.1. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale forma l'elenco degli arbitri. L'elenco è pubblicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ed è tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

10.2. Il Consiglio Direttivo, nella formazione dell'elenco degli arbitri e nella loro nomina, intende garantire i requisiti dell'assoluta terzietà e preparazione degli stessi e procede alla nomina con criteri di rotazione automatica salvo quanto previsto nel presente articolo.

10.3. L'iscrizione all'elenco è basata, oltre che sulla titolarità dei requisiti richiesti a tal scopo, anche sui principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

10.4. Potranno essere iscritti, su domanda, professionisti Avvocati iscritti all'Albo di appartenenza da almeno 10 anni e che negli ultimi 2 anni abbiano maturato esperienze in procedure arbitrali e tenuto o seguito corsi di formazione in materia arbitrale; gli stessi professionisti dovranno essere in regola con i crediti formativi previsti dalla L.F. nell'ultimo triennio.

10.5. Il Consiglio Direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A e procede alla designazione di cui al comma 10.2.

10.6. La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri o i conciliatori sono individuati concordemente dalle parti.

10.7. Il Consiglio Direttivo, dopo aver concesso un termine non inferiore a trenta giorni per il deposito di note difensive, dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del Codice Etico.

10.8. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 7, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma dei commi 10.2 , 10.3 e 10.4.

10.9. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro o del conciliatore, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 10.2.

10.10. Il Consiglio Direttivo liquida i compensi degli arbitri o dei conciliatori in conformità al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni o integrazioni.

10.11. Il Consiglio Direttivo pubblica annualmente nel sito internet del Consiglio dell'Ordine le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

Art. 11 – Segreteria

11.1. La segreteria della Camera Arbitrale e di Conciliazione svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa Camera ed è affidata a dipendenti del COA o della Fondazione dell'Ordine Forense di Trani.

11.2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:

a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della Camera Arbitrale e di Conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla durata del procedimento e al relativo esito;

b) verifica la conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione e la annota nel registro di cui alla lettera a);

c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione;

d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;

e) svolge le funzioni di segreteria del Consiglio Direttivo, degli arbitri e dei conciliatori, curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;

f) provvede alle comunicazioni richieste dal Consiglio Direttivo, dagli arbitri e dal conciliatore;

g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

Art. 12 – Obblighi di riservatezza.

12.1. I membri del Consiglio Direttivo, gli arbitri, i conciliatori e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della Camera Arbitrale e di

Conciliazione, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

12.2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la Camera Arbitrale e di Conciliazione può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

Art.13 – Incompatibilità.

13.1. Non possono essere nominati arbitri e conciliatori:

a) i membri e i revisori appartenenti al Consiglio dell'Ordine presso cui è istituita la Camera Arbitrale e di Conciliazione;

b) i membri del Consiglio Direttivo;

c) i dipendenti della Camera Arbitrale e di Conciliazione e della segreteria;

d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c).

13.2. Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione.

13.3. In ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

13.4. Nel corso del procedimento l'arbitro e il conciliatore sono tenuti a comunicare senza ritardo ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art. 14 – Requisiti di onorabilità

14.1. I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva;

b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

Art. 15 – Regolamento e Codice etico

15.1. Il Regolamento recante le norme per il funzionamento della CAT è adottato dal COA di Trani, unitamente al Codice Etico, in conformità ai principi e alla disciplina previsti nel presente statuto e dalla legge.

Art.16 – Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

16.1. Qualora la CAT decida di attivare ed amministrare altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, adotta uno specifico regolamento che, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, verrà approvato dal Consiglio dell'Ordine con specifica delibera.

ART. 17 – Esenzione dall'imposta di bollo

Gli atti dei procedimenti amministrativi delle Camere Arbitrali di cui all'art. 29 comma 1 lett. n) della L.31 dicembre 2012 n.247 sono esentati dall'imposta di bollo di cui all'art. 20 della allegata Tariffa parte 1 al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 per i primi quattro anni dalla data in vigore del decreto Ministeriale del 14.2.2017 n.34.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e del codice etico

Ogni modifica del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 19 – Allegati

Costituisce allegato del presente statuto, il Regolamento di procedura con Codice Etico e tabelle delle indennità dovute dalle parti alla C.A.F.